



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 490

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 22 agosto 2011

INDICE**Commissioni permanenti**11^a - Lavoro:*Plenaria* *Pag.* 313^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:*Plenaria* *Pag.* 9

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Lunedì 22 agosto 2011

Plenaria**243^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO rivolge un caloroso benvenuto al senatore Molinari, entrato a far parte della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, il relatore CASTRO (*PdL*) preliminarmente evidenzia che il pacchetto di norme in materia di lavoro contenuto nel provvedimento in conversione è da un lato assolutamente coerente con la traiettoria riformatrice che, pur con qualche pausa e incertezza, scandisce dalla metà degli Anni Novanta la modernizzazione sociale in Italia, e dall'altro, recepisce le indicazioni provenienti, anche in modo brusco, dal «salto di paradigma» rappresentato dalla Grande Crisi manifestatasi nel 2009. Ritiene riconoscibili nella manovra tre assi fondamentali, che ne identificano e sostanziano il complessivo impianto progettuale. Il primo: le relazioni industriali, lungi dal rappresentare un impedimento o un'inibizione allo sviluppo, ne costituiscono invece un formidabile vettore, all'in-

terno di un orizzonte antropologico che ne assuma la natura collaborativa per il bene comune e la vocazione partecipativa. Il secondo: l'intensificazione e la valorizzazione dell'autonomia negoziale e regolatoria dei soggetti della rappresentanza sindacale e datoriale generano coesione sociale, la quale, a sua volta, si fa motrice di efficienza per un sistema economico impegnato in una gigantesca operazione di riposizionamento competitivo nei segmenti più pregiati dei mercati internazionali, fondato sulle competenze distintive del prodotto e dunque sulla centralità propulsiva delle risorse umane. Il terzo: va sfruttato il cospicuo giacimento di competitività che risiede nella dimensione della «contiguità al punto del fare», e cioè nella concreta e compiuta esperienza organizzativa delle imprese, dei loro distretti, dei territori in cui insieme si proiettano e si esprimono le reti dei loro saperi e dei loro bisogni; è infatti in questa dimensione che si condensano capacità generatrici di efficienza gestionale, le quali vanno liberate attraverso la possibilità di modulare e modellare dinamicamente – in conformità alle specificità culturali e competenziali dei siti – il sistema delle guarentigie presidiato dalla contrattazione, superando il tradizionale effetto di omologazione burocratica e di rattrappimento concorrenziale dell'impianto a trazione centralistica basato sul CCNL e spostando e distribuendo la motricità in tutte le vitali articolazioni dell'economia reale.

In questa prospettiva, giudica cruciali non solo gli interventi «a monte», funzionali a potenziare la «logica di scambio», ampliando in misura assai significativa sia le materie disponibili al negoziato sia la loro concreta adattabilità alle condizioni competitive puntuali e sistemiche, attraverso la facoltà regolatoria riconosciuta alle parti, ma anche quelli «a valle», funzionali ad accrescere il tasso di affidabilità e di esigibilità dei «prodotti consensuali» esitati dalla nuova contrattazione.

Venendo all'esame delle singole disposizioni, sottolinea, in primo luogo, i commi 1 e 2 dell'articolo 8, concernenti i possibili contenuti dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda. Si prevede che tali contratti possano definire specifiche intese, volte al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività), e che, a tali fini, gli accordi possano ridefinire la regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, materie di cui il comma 2 reca un'esemplificazione. Ancorché tale comma non contempli esplicitamente la possibilità di deroga alle norme di fonte pubblica, essa va tuttavia ritenuta implicita e compiuta, come si deduce dal fatto che, per la materia del recesso dal rapporto di lavoro, si fanno salve le norme sul licenziamento discriminatorio e sul licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. Peraltro, nell'ambito delle materie lavoristiche oggetto del comma 2, nell'ordinamento figurano altre norme che sono e restano di natura inderogabile, a prescindere dalla presenza o meno di un esplicito ri-

chiamo nel comma stesso. Sempre con riferimento al comma 1 di detto articolo, il relatore, richiamato il dibattito svoltosi dinanzi alle Commissioni riunite lavoro e finanze del Senato nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sulla partecipazione azionaria dei lavoratori (Atti Senato nn. 803, 964, 1307, 1531 e 2572), riterrebbe opportuno inserire nella disposizione una specificazione aggiuntiva, affiancando a quelle già individuate una ulteriore fattispecie di finalizzazione «all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori», ovvero integrare la fattispecie finalizzata alla qualità dei contratti di lavoro, «anche attraverso l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori».

Si sofferma quindi sul comma 3, sui contratti collettivi aziendali sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, che riguarda anche le condizioni affinché i contratti aziendali assumano efficacia, precisando che la disposizione attiene ai contratti aziendali sottoscritti prima di tale accordo, subordinandone l'efficacia nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisca alla condizione che esso sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

L'articolo 9 modifica la disciplina sulla possibilità per i datori di lavoro di modulazione tra le diverse unità produttive ed amministrative delle quote obbligatorie di assunzione di categorie protette. Le modifiche concernono i datori di lavoro privati, per i quali viene soppressa la procedura di richiesta motivata e di autorizzazione, ai fini del mancato rispetto delle quote in un'unità produttiva, con compensazione in un'altra unità produttiva. In luogo di tale procedura, si prevede – per il caso in cui il datore si avvalga della possibilità di compensazione – una comunicazione in via telematica a ciascuno dei servizi provinciali competenti. Si consente inoltre che la compensazione operi anche tra imprese diverse con sede in Italia e facenti parte di uno stesso gruppo.

L'articolo 10 prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano impiegare parte delle proprie risorse per misure di formazione in favore di apprendisti e di collaboratori a progetto.

L'articolo 11 reca alcune norme generali in materia di tirocini formativi e di orientamento. Al riguardo, il relatore rammenta che l'art. 18 della Legge n. 196 del 1997 ha demandato ad un regolamento ministeriale – poi emanato con il D.M. n. 142 del 1998 – la definizione di una nuova disciplina in materia. Successivamente, la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 ha affermato la competenza legislativa delle regioni nel settore. Come rileva anche la direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 2005, nell'ipotesi di assenza di una specifica disciplina a livello regionale, resta applicabile la normativa in materia di tirocini di cui ai citati art. 18 della L. n. 196 e D.M. n. 142. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame conferma tale principio, specificando che, in assenza di specifica disciplina regionale, le disposizioni statali continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme generali di cui al precedente comma 1. Tale disposizione esclude che i tirocini formativi e di orientamento «non curricolari» abbiano una durata superiore a

sei mesi, ivi comprese le eventuali proroghe, e dispone che gli stessi possano riguardare esclusivamente neo-diplomati e neo-laureati, entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. La previsione non si applica a disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. La norma fa inoltre rinvio alle normative regionali ai fini della determinazione dei requisiti dei soggetti per i quali sia consentita la promozione dei tirocini.

L'articolo 12 inserisce nel codice penale gli artt. 603-bis e 603-ter. Il primo articolo introduce nell'ordinamento il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; il secondo reca invece le pene accessorie sia per il nuovo delitto sia per quello di cui all'art. 600 del codice penale («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), per il caso in cui quest'ultimo tipo di sfruttamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative.

In merito al settore previdenziale, il relatore segnala che il comma 16 dell'articolo 1 estende al triennio 2012-2014 l'ambito di applicazione della norma – posta finora con riguardo al triennio 2009-2011 – che consente alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Al riguardo, evidenzia che il comma 14 consente agli enti pubblici soggetti a vigilanza dello Stato l'esercizio di tale facoltà, qualora essi rientrino in alcune fattispecie di gestione commissariale, anche prima del raggiungimento della suddetta soglia.

Il successivo comma 17 modifica la procedura relativa all'eventuale proseguimento in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi stabiliti. La disciplina finora vigente prevedeva che, ai fini della prosecuzione, il dipendente presentasse una richiesta all'amministrazione di appartenenza, la quale poteva accettarla, «in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali» ed «in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi». La novella sostituisce la richiesta del dipendente con un'espressione di disponibilità del medesimo.

Il successivo comma 20 modifica la disciplina sul progressivo elevamento del requisito anagrafico delle lavoratrici per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. La normativa finora vigente prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo elevamento da 60 a 65 anni del requisito suddetto, con riferimento alle lavoratrici dipendenti private, nonché a quelle autonome o cosiddette parasubordinate, iscritte alle relative gestioni INPS. In base alla progressione, il requisito di 65 anni si applicava a decorrere dal 1° gennaio 2032. La novella dispone che il processo di elevamento inizi dal 2016; di conseguenza, la progressione cessa il 1° gennaio 2028.

Il comma 21 modifica la disciplina delle decorrenze iniziali (cd «finestre») dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola. Le norme riguardano sia le pensioni di vecchiaia sia quelle di anzianità,

nonché i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo. Nella disciplina finora vigente, la decorrenza dei trattamenti per i lavoratori in esame era ammessa dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricadesse nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento. La novella differisce la decorrenza all'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricada nell'anno solare successivo a quello in cui si siano maturati i requisiti. Resta ferma l'applicazione della disciplina finora vigente ai soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento. La relazione illustrativa e quella tecnica osservano che la novella è intesa ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola – sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via con interventi adottati dal 1995 al 2011 – a quello degli altri settori produttivi, nei quali il termine di dilazione più breve è pari a dodici mesi, decorrenti dalla data di maturazione dei requisiti per il trattamento.

Infine, il relatore segnala che i commi 22 e 23 dell'articolo 1 modificano la disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Osserva quindi che la previsione del comma 24, relativa alla collocazione delle festività civili e del Santo Patrono, affida all'esercizio annuale della discrezionalità del Governo un intervento le cui potenzialità, in termini non soltanto di razionalizzazione dei flussi programmatori, ma anche e soprattutto di incremento della produttività complessiva del sistema industriale, sono particolarmente rilevanti. Ritiene pertanto che dovrebbe raccomandarsene l'utilizzo nella forma più ampia e strutturale, ricorrendo – secondo il modello delineato dall'accordo interconfederale del 26 gennaio 1977 – alla cogente e costante traslazione alla domenica successiva della fruizione delle festività infrasettimanali in esame.

Il comma 32 dello stesso articolo 1 concerne i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio, nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia titolare di un incarico dirigenziale che abbia una durata inferiore al limite minimo generale di tre anni, a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo prima del termine suddetto di tre anni. Da ultimo, dà conto delle modifiche alla disciplina del CNEL, i cui componenti sono ridotti da 122 a 71, contenute nell'articolo 17.

Conclusivamente, il relatore si riserva di formulare la propria proposta di parere all'esito del dibattito, assicurando piena disponibilità non solo d'ascolto, ma anche di eventuale recepimento di ogni persuasiva proposta avanzata dai senatori dell'opposizione.

Il presidente GIULIANO ringrazia il relatore, manifestando particolare apprezzamento per l'approfondimento esaustivo delle delicate questioni implicate dal provvedimento. Annuncia altresì che dal Gruppo PD gli è pervenuta richiesta di rinviare l'inizio della discussione generale alla seduta antimeridiana prevista per domani, alle ore 9,30, esprimendo piena disponibilità ad accedere alla richiesta.

Il senatore ROILO (*PD*), nel ringraziare il Presidente per la consueta sensibilità istituzionale, anticipa l'intendimento dei senatori del suo Gruppo di intervenire diffusamente sul provvedimento, attesa la delicatezza dei temi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Lunedì 22 agosto 2011

Plenaria**288^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALÌ*La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della Commissione rilevando preliminarmente che l'articolo 1, comma 1, eleva gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, alla voce «Totale dell'indebitamento». Tali importi sono incrementati, rispettivamente, di 6 miliardi di euro per il 2012 e di 2,5 miliardi di euro per il 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i nuovi importi saranno ripartiti tra i Ministeri. Il nuovo importo previsto per l'anno 2012 potrà essere ridotto fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7 del presente decreto, relativo alla riduzione delle tariffe elettriche e a misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas. Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca apportano, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del decreto-legge n. 194 del 2009. Le predette amministrazioni effettuano inoltre una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigen-

ziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, con una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto decreto-legge n. 194 del 2009. Il comma 4 prevede che alle amministrazioni che non adempiono alla disposizione entro il 31 marzo 2012 è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano alle autorità di bacino di rilievo nazionale. Il comma 14 disciplina la decadenza degli organi, con esclusione del collegio dei revisori o sindacali, degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato nei casi in cui non venga approvato il bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero presenti un disavanzo di competenza per due esercizi finanziari consecutivi. Si prevede la nomina di un commissario che adotta le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio finanziario dell'ente. Il comma 31 prevede la soppressione, al novantesimo giorno della data di entrata in vigore del decreto-legge, degli enti pubblici non economici – con esclusione delle Autorità portuali e degli Enti parco – con una dotazione organica inferiore a 70 unità, inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le esclusioni dalla soppressione di tali enti saranno determinate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le funzioni esercitate da tali enti soppressi sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti a quella titolare delle maggiori competenze.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che, in attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Il comma 3 dispone che, nelle more della decorrenza del predetto termine di un anno, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

L'articolo 4 reca l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al *referendum* popolare e alla normativa dell'Unione europea. In particolare, i commi da 1 a 4, 6 e 8 disegnano un procedimento attraverso il quale gli enti distinguono – tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica – quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva. Il comma 1 prevede che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali. L'esito della verifica – *ex* comma 2 – è formalizzato in una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta e che deve essere, ai sensi del comma 3, adeguatamente pubblicizzata. Dal punto di vista del contenuto

della verifica della gestione concorrenziale, il comma 1 indica due esiti: il primo è la liberalizzazione di tutte le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio; il secondo è l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Ai sensi del comma 8, il conferimento avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato europeo e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. Il comma 5 chiede agli enti locali, ove necessario, la previa definizione degli obblighi di servizio pubblico, prevedendo eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Il comma 7 impone ai gestori di servizi pubblici locali, nei casi in cui intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, di operare attraverso società separate, nonché di rendere accessibili i beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. Il comma 9 prevede che le società a capitale interamente pubblico possano partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, in assenza di specifici divieti di legge. Per il comma 10, le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica a condizione di documentata reciprocità. Il comma 11 impone specifici contenuti ai bandi di gara ed alle lettere di invito. I commi 14 e 15 impongono alle società *in house* le regole del patto di stabilità interno, l'applicazione delle disposizioni già vigenti per l'acquisto di beni e servizi, nonché per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Gli enti locali vigilano sull'osservanza di tali vincoli. I commi da 19 a 26 disegnano una serie di divieti ed incompatibilità che si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto che lo contiene (comma 27). Il comma 28 sancisce che la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati, ferma restando la proprietà pubblica. I commi 29, 30 e 31 riguardano la disciplina della cessione al gestore subentrante dei beni strumentali e le loro pertinenze, ai fini della prosecuzione del servizio. Il comma 32 disciplina il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto in esame. Il comma 33 esclude che le società affidatarie per via diretta o senza gara possano acquisire nuovi servizi o espandere altrove i servizi già gestiti. Il comma 34 esclude dall'applicazione dell'articolo in esame, tra gli altri, il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, che prevedono una serie di incompatibilità. Il comma 35 fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e a 250 milioni per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali degli enti territoriali che

procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione del servizio idrico. A ciascun ente territoriale non può essere assegnata una quota superiore ai proventi derivati dalla dismissione effettuata. Si prevede che le spese effettuate dagli enti territoriali a valere sulla predetta quota siano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La destinazione prevista è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 reca misure in tema di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione. Il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di stabilire che il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela nel caso di SCIA edilizia è di trenta giorni. La riduzione alla metà dei tempi per le verifiche *ex post* è considerata strettamente correlata alla sostituzione della DIA con la SCIA, in quanto se fosse rimasta la possibilità, per le amministrazioni, di verificare entro 60 giorni la presenza di tutti i requisiti, sarebbe stato, di fatto, vanificato il vantaggio di poter iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la SCIA, considerato che la DIA prevede invece un'attesa preventiva minore, ovvero di 30 giorni, al fine di consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i relativi controlli. La lettera *c)* chiarisce che la SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal codice del processo amministrativo. Il comma 2 prevede la soppressione del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTR), abrogando tutte le disposizioni che lo istituiscono e lo disciplinano. Il comma 3 chiarisce la perdurante applicabilità delle altre norme in materia di rifiuti ed in particolare degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione previsti dal codice dell'ambiente.

L'articolo 7 prevede un'estensione dell'addizionale IRES – attualmente pari al 6,5 per cento – prevista a carico delle società che operano nel campo della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, della produzione o commercializzazione di energia elettrica. L'estensione riguarda le società operanti nel campo della trasmissione, del dispacciamento e della distribuzione dell'energia elettrica ed in quello del trasporto o distribuzione del gas naturale, nonché i soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. Viene parimenti previsto un aumento di quattro punti percentuali di tale addizionale per gli anni d'imposta 2011-2013. Inoltre, mentre prima dell'entrata in vigore del decreto in esame l'addizionale si applicava alle società che avessero conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 mi-

lioni di euro, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 7 l'addizionale si applica ora alle società che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro. Le disposizioni sopra illustrate non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. Infine, si prevede espressamente che, in relazione all'ampliamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'addizionale e all'aumento temporaneo dell'addizionale stessa, valga il divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

